

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) A ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 – Spese ammesse a contributo

Art. 5 – Determinazione delle somme disponibili

Art. 6 – Avviso pubblico e procedimento di assegnazione

Art. 7 – Commissione e Criteri di valutazione

Art. 8 – Riparto e liquidazione del contributo

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza

Art. 10 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

1.1. Il presente Regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" al fine di accantonare annualmente una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione.

1.2. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura distinta rispetto ai finanziamenti previsti in altri atti o provvedimenti amministrativi del Comune di Pavullo nel Frignano diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino attrezzature religiose, ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale con le relative pertinenze, ai sensi della già richiamata L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2017 e successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19 settembre 2019.

2.2 Ai fini del presente Regolamento, i suddetti edifici sono:

- Edifici compresi negli elenchi di cui al D. Lgs. 42/2004 – parte II (Beni culturali), con le relative aree di pertinenza;
- Edifici che, pur non ricompresi nel sopra richiamato elenco, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale o testimoniale, con le relative aree di pertinenza.
- Edifici che, pur non rappresentando particolare interesse storico architettonico, costituiscono luogo stabile di svolgimento di attività di culto o connesse al culto come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98.

2.3 Ai fini del presente regolamento, per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:

- Gli edifici aperti al culto pubblico, nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- Gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali siano svolte in via prevalente

attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementare (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale destinati alle abitazioni dei ministri del culto e quelli destinati alla formazione religiosa). Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

2.4 Le attività svolte negli edifici di cui sopra non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non devono essere svolte da soggetti con scopo di lucro. Non rientrano pertanto fra gli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

2.5 Tutti gli interventi oggetto di richiesta di contributo devono essere conformi alla normativa edilizia ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3 – Destinatari

3.1 I soggetti destinatari del contributo sono gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Pavullo nel Frignano, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri.

3.2 Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguano fini di lucro e che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o altro diritto reale.

3.3 Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica i rappresentanti legali delle Parrocchie del territorio; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti legali del culto.

3.4 I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.

3.5 Ai fini del presente Regolamento ogni confessione religiosa che intende accedere ai finanziamenti comunica preventivamente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune con il territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'ente come sopra individuato.

3.6 Il predetto elenco resta aperto a successive variazioni che l'ente religioso si impegna a comunicare.

Art 4 – Spese ammesse a contributo

4.1 Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

4.2 Ai fini del presente Regolamento per interventi di qualificazione edilizia si intendono gli interventi edilizi volti a mantenere, ristrutturare o restaurare l'edificio nonché quelli funzionali al miglioramento della efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità. A titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio di uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, nuova costruzione limitatamente al solo ampliamento. Il riferimento è agli interventi descritti nell'allegato A alla L.R. Emilia Romagna n. 15 del 2013 vigente.

4.3 Sono ammessi, altresì, gli interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari ad altro intervento edilizio sugli edifici religiosi medesimi.

4.4 Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.

4.5 Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.

4.6 Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli.

4.7 Possono essere ammessi a contributo:

- gli interventi già eseguiti e completati purché terminati da meno di tre anni rispetto all'esercizio cui i fondi si riferiscono.
 - gli interventi programmati o in corso di realizzazione, ma non ancora completati al momento della pubblicazione dell'Avviso pubblico. In tal caso la quantificazione del contributo concesso viene fatta sulla base di preventivi di spesa, ma l'erogazione rimane comunque subordinata all'effettivo completamento delle opere, da comprovarsi con la documentazione prevista dall'avviso di cui al successivo art.6.
- 4.8 Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.
- 4.9 Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

Art 5 – Determinazione delle somme disponibili

- 5.1 Allo scopo di dare attuazione al presente Regolamento il Comune di Pavullo nel Frignano determina, nell'ambito del bilancio di previsione, un apposito stanziamento per il finanziamento della spesa, individuata in misura percentuale, delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria derivanti dai permessi di costruire, dalle Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dalle Comunicazioni di Attività Edilizia Libera onerosa.
- 5.2 Le percentuali attribuibili sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19 settembre 2019 (7%); il presente regolamento si adeguerà, senza bisogno di ulteriori approvazioni, a eventuali modifiche delle percentuali stabilite con successivi atti normativi.
- 5.3 Gli importi non distribuiti, rinunciati o revocati andranno a incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso. Le attribuzioni ai singoli enti di culto richiedenti non potranno mai superare l'importo ammesso a contributo e debitamente documentato.
- 5.4 I contributi saranno suddivisi con criterio proporzionale come meglio specificato nell'art. 7.
- 5.5 Qualora non pervenissero richieste ammissibili di importo sufficiente a distribuire interamente i contributi, le somme residue resteranno nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale e non saranno distribuite. Gli importi assegnati e successivamente rinunciati e revocati andranno ad incrementare di pari somma la cifra da distribuire nel successivo avviso.

Art 6 – Avviso pubblico e procedimento di assegnazione

- 6.1 Con cadenza massima triennale la Giunta Comunale approva un apposito avviso con cui dà notizia dell'entità dell'accantonamento effettuato per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento nonché dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande. Per la predisposizione delle domande e il riparto/assegnazione dei fondi si fa riferimento a quanto contenuto nel presente regolamento. Nell'avviso pubblico di apertura del procedimento di assegnazione dei contributi la Giunta Comunale potrà prevedere ulteriori criteri di valutazione dell'intervento, oltre quelli previsti dal presente regolamento, con riferimento al particolare contesto e/o ragioni di interesse pubblico di volta in volta ritenuti prevalenti.
- 6.2 Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Finanziaria.
- 6.3 Il periodo di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al quale viene data idonea pubblicità sul sito del Comune.
- 6.4 Sono ammesse le domande che presentino i requisiti previsti da Regolamento e avviso, corredate di tutta la documentazione indicata dalla modulistica e dall'avviso, e che pervengano nel termine perentorio previsto nell'avviso, a pena di esclusione. Non saranno accettate le domande pervenute dopo la scadenza del termine fissato nell'avviso.
- 6.5 Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.
- 6.6 Il responsabile, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni; tale termine è da intendersi ugualmente perentorio, decorso il quale la domanda dovrà intendersi rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.

6.7 L'istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

6.8 È consentita la presentazione di una sola domanda anche in caso di più interventi edilizi riguardanti lo stesso compendio immobiliare, intendendosi a tale fine facenti parte dello stesso compendio immobiliare l'edificio religioso e le sue pertinenze/dotazioni ed edifici annessi.

6.9 Le domande devono essere redatte secondo la modulistica allegata all'avviso e corredate della documentazione ivi indicata e dell'eventuale documentazione richiesta.

6.10 Il responsabile del procedimento verifica la regolare presentazione e completezza delle domande e il rispetto di quanto previsto dalla normativa e dal presente regolamento, e formula l'elenco delle domande ammissibili.

6.11 Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le sospensioni per le documentazioni integrative.

Art 7 – Commissione e Criteri di valutazione

7.1 Dopo la pubblicazione dell'Avviso, con atto del Responsabile del procedimento, sarà individuata apposita Commissione composta da personale interno dell'Ente, con il compito di valutare le istanze pervenute.

7.2 La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento viene redatta, sulla base dei seguenti punteggi:

1. tipo di edificio: max punti 10

- a. edificio di importanza storica, artistica, architettonica – punti 10
- b. edificio di interesse documentale – punti 8
- c. altri edifici – punti 6

2. uso dell'edificio: max punti 30

- a. edificio di culto – punti 30
- b. edificio destinato a attività ricreative e di aggregazione della comunità – punti 25
- c. altri edifici – punti 10

3. tipo di intervento: max punti 20

- a. restauro e risanamento conservativo – punti 20
- b. ristrutturazione edilizia – punti 15
- c. opere di manutenzione – punti 10

4. contenuto dell'intervento: max punti 40

- a. eliminazione pericolo per la pubblica incolumità – punti 35
- b. interventi sulle coperture e strutture portanti per adeguamento sismico – punti 30
- c. interventi sulle coperture e strutture per miglioramento della stabilità – punti 25
- d. realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche – punti 20
- e. opere di adeguamento igienico sanitario – punti 15
- f. messa a norma degli impianti – punti 15
- g. interventi finalizzati al risparmio energetico – punti 10
- h. interventi su spazi di attività sociali/culturali gratuite aperte alla collettività – punti 10
- i. opere di sistemazione aree ludiche – punti 8
- j. altri interventi manutentivi – punti 5

7.3 La commissione tecnica procederà assegnando i punteggi relativamente a tutti gli interventi riguardanti il singolo edificio e ripartendo l'importo totale messo a bando, tra i diversi edifici oggetto di richiesta, in modo percentualmente proporzionale ai punteggi assegnati. In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

Art 8 – Riparto e liquidazione del contributo

8.1 Il responsabile del procedimento approva l'elenco delle domande ammesse a contributo che viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano. I contributi verranno impegnati e liquidati a seguito della presentazione di copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, corredate dal bonifico di pagamento e dalla contabilità dei lavori effettuati, previste nel preventivo di spesa ammesso. Le spese non contemplate nel preventivo presentato ai fini del riconoscimento del contributo non vengono considerate al fine della liquidazione. A tal fine, alla fattura andrà allegata una relazione descrittiva dei lavori di riferimento, oltre alla copia dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al successivo art. 9 debitamente sottoscritto.

8.2 Le spese tecniche di progettazione ammesse a contributo verranno liquidate solo a conclusione dei lavori.

Art 9 – Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza

9.1 L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito dell'agibilità. L'Ente beneficiario, pena la decadenza del contributo, deve iniziare i lavori entro 6 mesi dalla concessione del contributo e ultimarli nel termine di validità del titolo abilitativo; qualora si tratti di interventi che non necessitano del titolo, i lavori andranno ultimati nei successivi tre anni.

9.2 E' altresì causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- 1) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- 2) il mancato rispetto dell'impegno di cui ai precedenti commi 1 e 2 (mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi);
- 3) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata-gravata di interessi legali.

9.3 La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

9.4 Tutte le somme rinunciate, revocate o non distribuite verranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili l'anno successivo per le finalità di cui al presente Regolamento.

9.5 Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art 10 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

10.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

10.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

10.3 Con il primo avviso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento verranno assegnate le risorse accantonate a partire dalla ultima erogazione della suddetta quota di oneri secondari di urbanizzazione e saranno ammessi gli interventi conclusi a partire dal 2016.